

COMUNE DI ROCCAGORGA

Provincia di Latina



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera CC. n. 99 del 22 marzo 1999

Modificato con delibera CC n. 6 del 21 febbraio 2003



INDICE

REGOLAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE.....	3
Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446	3
art. 1 finalità.....	3
Art. 2 ISTITUZIONE DEL CANONE (art. 63 del decreto legislativo 446/97)	3
Art. 3 (occupazione permanente temporanea ed abusiva).....	4
Art. 4 Particolari tipologie di occupazioni permanenti e temporanee.....	4
Art. 5 Procedimento concessorio di occupazioni permanenti e temporanee	5
Art. 6 Effetti dell'atto di concessione	7
Art. 21	17
Sanzioni.....	17
Art. 22 Riscossione coattiva.....	18
Art. 23.....	18
Rimborsi	18
Art. 24 Disposizioni transitorie.....	18
Art. 25 Entrata in vigore.....	19
Art. 26 Abrogazioni.....	19



REGOLAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE

Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) la istituzione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, delle strade, corsi, piazze e beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio,
- b) il procedimento per il rilascio dell'atto di concessione e la modifica, sospensione, revoca, rinuncia, decadenza e rinnovo di detto atto;
- c) l'occupazione d'urgenza,
- d) la misura della tariffa base del canone ed i coefficienti moltiplicatori,
- e) i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini del suo versamento, f) le esenzioni e le riduzioni;
- g) l'accertamento delle violazioni e le sanzioni;
- h) la riscossione coattiva e i rimborsi.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL CANONE (art. 63 del decreto legislativo 446/97)

I L'occupazione permanente o temporanea di strade, corsi, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono assoggettate al pagamento di un canone secondo le disposizioni del presente regolamento

2. Sono assoggettate al pagamento del canone, anche le occupazioni effettuate:

- a) con impianti pubblicitari e di distribuzione di carburanti,
- b) da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

3 Per le occupazioni di fatto od abusive è comunque dovuto il pagamento del canone nella misura prevista dal presente regolamento per le occupazioni effettuate in base a titolo idoneo.

4 Il pagamento del canone non è dovuto per le occupazioni effettuate:

- a) con balconi, verande, bow-windows, e tende solari poste a copertura dei balconi;
- b) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, non contengano indicazione di pubblicità e con orologi funzionanti per pubblica utilità;
- c) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché con vetture a trazione animale durante la sosta o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) per la semplice sosta non vietata dai veicoli lungo le strade, ancor che effettuata in spazi appositamente contrassegnati.



Art. 3 (occupazione permanente temporanea ed abusiva)

1. L'occupazione è la materiale apprensione, con o senza manufatti, delle aree e spazi pubblici nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio con sottrazione, in modo permanente e temporaneo, di detti beni all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei soggetti occupanti.
2. L'occupazione è considerata permanente quando ha carattere stabile ed è effettuata, anche con manufatti, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a ventinove anni. Ai fini della determinazione del canone le frazioni superiori all'anno sono computate in modo proporzionale.
3. Sono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad un anno effettuate anche con manufatti.
4. Le occupazioni effettuate senza il preventivo rilascio del relativo atto di concessione od in difformità di esso, ovvero oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo nonché protratte dopo la revoca o la decadenza della concessione, sono considerate abusive; esse, ai fini della determinazione del canone, sono equiparate alle occupazioni temporanee.

Art. 4 Particolari tipologie di occupazioni permanenti e temporanee

- 1 Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni permanente del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi commerciali, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici si tiene conto dei metri lineari occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e mezzi pubblicitari ai fini della determinazione del canone si tiene conto delle dimensioni dei cartelloni o del mezzo pubblicitario con esclusione dei sostegni al suolo.
2. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività e non si tiene conto delle occupazioni delle singole colonnine montanti, dei relativi serbatoi sotterranei nonché delle occupazioni con altre attrezzature ed impianti di servizi.
3. Per i passi carrabili, intendendosi per tali quei manufatti costruiti su suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la superficie da assumere per la determinazione del canone a quella risultante dal relativo atto di concessione. Non sono soggetti a canone i semplici accessi attraverso il suolo pubblico non realizzati con alcun manufatto ed i passi carrabili per i quali è stata effettuata l'affrancazione ai sensi del comma II dell'art. 44 del d. lgs. 15 nov. 1993 n. 507.
- 4 Nelle aree vincolate a parcheggio a pagamento, gestite direttamente dal Comune, la superficie computabile ai fini del canone è fissata convenzionalmente in mq. 10 per ogni singolo posto auto.
5. Per le occupazioni nei mercati settimanali, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone è quella risultante dall'atto della concessione rilasciato al singolo operatore commerciale.



6. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la superficie da assumere ai fini del calcolo del canone è quella risultante dalla concessione, con esclusione degli spazi occupati dai veicoli destinati al ricovero di mezzi, persone ed animali.

7. Per le occupazioni nell'esercizio di attività di commercio in forma itinerante la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con atto di concessione.

Art. 5

Procedimento concessorio di occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura e tipologia del suolo e sottosuolo e soprassuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, anche se non assoggettate a seguito di rilascio di apposito ed autonomo atto di concessione, sono effettuate a seguito di rilascio di apposito ed autonomo atto di concessione, salvo specifiche disposizioni che prevedono un diverso provvedimento.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione di cui al precedente comma 1) il soggetto interessato presenta al Comune apposita istanza redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione comunale, contenente:

a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza od il domicilio, il numero di codice fiscale ed il numero di partita iva se posseduto;

b) se persona giuridica od altro ente, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il numero di codice fiscale ed il numero di partita iva se posseduto, nonché le generalità, la data ed il luogo di nascita del rappresentante legale che sottoscrive l'istanza. Nella ipotesi in cui il richiedente sia un condominio l'istanza di concessione è presentata e sottoscritta dall'amministratore;

c) la specifica individuazione del bene o del suolo o sottosuolo o soprassuolo pubblico oggetto della concessione, con esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadrati o lineari che si intende occupare;

d) la durata dell'occupazione e l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico nonché l'attività che si intende svolgere su detti beni e la esatta descrizione delle opere o dell'impianto eventualmente da realizzare.

3. Se la domanda di concessione risulta incompleta o carente negli elementi di cui al precedente comma 2), l'ufficio competente provvede a richiedere nel termine di dieci giorni, se trattasi di occupazione permanente, o di cinque giorni, se trattasi di occupazione temporanea, con lettera raccomandata all'interessato le necessarie regolarizzazioni od integrazioni. In tale ipotesi il termine per il rilascio del provvedimento concessorio di sessanta giorni o di quindici, di cui al successivo comma 5), decorre dalla data dell'avvenuta regolarizzazione od integrazione.

4 Qualora per la occupazione della medesima area o spazio siano state presentate più domande di concessione, la data di presentazione della domanda costituisce titolo di priorità.

L'ufficio del Comune competente, se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi acquisiti i necessari pareri tecnici in conformità a quanto disposto dal Titolo 11, Capo 1, del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni e del relativo regolamento di attuazione per ciò che riguarda le occupazioni delle sedi stradali e delle loro pertinenze, nonché in conformità dei principi generali del procedimento amministrativo previsti dalla legge 7 agosto



1990, n 241, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le occupazioni permanenti ed entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza per le occupazioni temporanee, rilascia il provvedimento concessorio.

6. L'atto di concessione deve contenere:

- a) la indicazione dei soggetti tra i quali intercorre l'atto di concessione;
- b) l'oggetto della concessione con la individuazione del bene o del suolo o del sottosuolo o soprassuolo pubblico da occupare con la esatta indicazione della superficie, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) la indicazione delle opere o dell'impianto che il concessionario può realizzare;
- e) la determinazione analitica del canone, nonché il numero, l'importo e la scadenza delle rate se è stato concesso il beneficio del pagamento rateale del canone;
- f) l'obbligo del concessionario di:
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - corrispondere il canone di concessione nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere o impianti installati e per rimettere il suolo, lo spazio od il bene pubblico in pristino al termine della concessione od alla notifica dell'atto di revoca o di decadenza dalla concessione, con l'espressa previsione che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese al concessionario;
 - utilizzare l'area o lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi con la espressa previsione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne da immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

7. Il rilascio del provvedimento di concessione può essere subordinato al preventivo pagamento delle spese di sopralluogo se detta attività, a giudizio insindacabile dell'Ufficio comunale, è necessaria ai fini istruttori ed a presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo stabiliti dall'Ufficio tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti all'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.

8. In luogo della fidejussoria di cui al precedente comma 7) il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'Ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.

9. L'Ufficio comunale competente, se sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, comunica al richiedente l'occupazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rigetto della domanda indicando i motivi precisi della determinazione di diniego.



Art. 6

Effetti dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione rilasciato ai sensi del precedente art. 4) ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini previsti dall'atto concessorio e del presente regolamento.
2. L'atto di concessione ad occupare l'area o lo spazio pubblico non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. In particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica è consentita l'occupazione senza il rilascio della preventiva concessione. In tale ipotesi il soggetto interessato è obbligato a darne immediata comunicazione al Comune, indicando e ove possibile comprovando i motivi d'urgenza, e ad attivare contestualmente all'occupazione il procedimento concessorio nei modi e nelle forme di cui ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 5.
2. Nella ipotesi in cui le circostanze ed ai motivi d'urgenza adottati dall'interessato dovessero risultare infondati l'occupazione è considerata abusiva e saranno irrogate le sanzioni indicate al successivo articolo 21, comma 1 del presente regolamento.

Art. 8

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia dell'atto di concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio, qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nell'atto di concessione, può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, revocare o modificare il provvedimento di concessione.
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti dell'atto concessorio. Il provvedimento di sospensione può contenere anche le necessarie prescrizioni per la sua ottemperanza.
3. Il concessionario con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.
4. Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste dal successivo articolo 23.



Art. 9

Decadenza della concessione

I. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le violazioni di norme legislative e regolamenti in materia;
- b) la realizzazione dell'occupazione e l'utilizzazione dell'area e dello spazio, concesso in modo difforme dalle prescrizioni dell'atto di concessione;
- c) le violazioni agli obblighi posti al concessionario dall'atto di concessione, d) il mancato o insufficiente pagamento del canone;
- e) l'inottemperanza al provvedimento di modifica o di sospensione dell'atto di concessione.

2. La decadenza è direttamente ed immediatamente connessa al verificarsi delle cause indicate alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma 1, ed è accertata dal competente ufficio comunale che la comunica al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando la causa di decadenza.

Art. 10

Rinnovo della concessione

1. Il concessionario almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della concessione, se trattasi di occupazione permanente, ovvero venti giorni prima della data, se trattasi di occupazione temporanea, può chiedere il rinnovo della concessione con apposita istanza indicante gli estremi della concessione ed i motivi del rinnovo.

2. L'ufficio comunale competente se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività o impedimenti legislativi comunica, a mezzo lettera raccomandata spedita entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo per le occupazioni permanenti ed entro il termine di dieci giorni per le occupazioni temporanee, al concessionario richiedente il provvedimento di conferma della concessione che deve contenere la durata del rinnovo e può contenere anche diverse prescrizioni rispetto agli altri elementi indicati nell'originario atto di concessione.

3. Il rilascio del provvedimento di conferma della concessione può essere subordinato alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo stabilito dall'ufficio tecnico in relazione alla particolarità della singola occupazione e per una durata tale da coprire l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e del presente regolamento a carico del concessionario.

4. In luogo della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 3), il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza di danni.

5. Il diniego del rinnovo è comunicato al concessionario richiedente nei medesimi termini e con le stesse forme di cui al precedente comma 2).



Art. 11

Trasferimento a terzi per atti inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa all'occupazione

1. La concessione ad occupare aree e spazi pubblici ha carattere personale; essa non può essere ceduta ne parzialmente ne totalmente a terzi. Ne il concessionario può subconcedere a terzi i propri diritti nascenti dall'atto di concessione. Tuttavia, in ipotesi di trasferimenti a terzi per atti inter vivos o per mortis causa dell'attività relativa ad occupazione permanente, l'ufficio comunale competente accordata, ove non ostino motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, la voltura della titolarità del provvedimento di concessione dal concessionario al soggetto acquirente o agli eredi .
2. Ai fini della voltura di cui al precedente comma 1) se il trasferimento dell'attività relativa all'occupazione è conseguente ad atto inter vivos il concessionario ed il soggetto acquirente presentano all'ufficio comunale competente congiunta istanza di voltura della concessione con l'indicazione dei dati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del precedente articolo 5 riferiti all'acquirente nonché degli estremi del provvedimento concessorio e dell'atto di trasferimento dell'attività con allegata copia.
3. Gli eredi che hanno ricevuto il trasferimento dell'attività relativa all'occupazione, ai fini della voltura di cui al precedente comma 1), presentano all'ufficio comunale competente congiunta istanza di voltura della concessione con la indicazione dei dati alle lettere a) e b) del comma 2) del precedente articolo 5 nonché degli estremi del provvedimento concessorio e della dichiarazione di successione che è allegata in copia. In ipotesi di comunione ereditaria tra più coeredi la voltura della concessione può essere effettuata a favore di uno o più eredi su unanime designazione contenuta nella stessa istanza di voltura. Se vi è contrasto tra i coeredi, la concessione di titolarità del de cuius è dichiarata estinta per morte del titolare.
4. L'ufficio comunale competente, ricevute le istanze di voltura provvede ad emettere, per la residua durata dell'occupazione, un nuovo provvedimento di concessione, intestato al mutato soggetto concessionario, nei termini, modi e forme di cui ai commi 3, 5 e 6, dell'articolo 5 del presente regolamento e può subordinare il rilascio della predetta concessione alla preventiva presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo stabilito dall'Ufficio tecnico e per una durata tale da coprire, l'intera durata dell'occupazione aumentata di un anno, con funzione di garanzia dei danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e di tutti gli adempimenti posti dall'atto concessorio e dal presente regolamento a carico del concessionario.
5. In luogo della garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 4, il competente ufficio comunale, in ipotesi di occupazione temporanea, può chiedere un preventivo deposito cauzionale per un ammontare determinato dall'ufficio tecnico. Detto deposito sarà restituito, senza interessi dopo la scadenza della concessione ed entro il termine di dieci giorni dalla data della verifica da parte del medesimo ufficio tecnico della inesistenza del danno.



Art. 12

Registrazione delle concessioni

I. L'ufficio comunale competente provvederà alla registrazione delle concessioni ad occupare mediante l'annotazione in un unico registro dei seguenti elementi:

- numero progressivo della concessione;
- nome del concessionario ed il numero di codice fiscale,
- luogo dell'occupazione,
- breve descrizione delle modalità d'occupazione,
- durata con data di inizio e termine dell'occupazione,
- misura del canone,
- estremi di eventuale sospensione, modifica, revoca o dichiarativi di decadenza,
- atti di rinuncia, rinnovi o volture.

Art. 13

Classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

1 Ai fini della graduazione della tariffa base per la determinazione del canone, il territorio comunale, sentito l'ufficio tecnico, è suddiviso in due categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, secondo la seguente elencazione e come meglio rappresentato nella planimetria allegata (all. A).

Categoria I

Centro Urbano

Strade, vie e piazze ricadenti nel centro urbano.

Categoria II

Rimanente centro abitato

Strade, vie e piazze ricadenti fuori la frazione del centro urbano.

Ai fini della graduazione di cui al precedente comma 1) si effettua una riduzione del 50% per la II Categoria rispetto alla I come evidenziato nel successivo articolo 14.



Art. 14
Tariffa base

La misura della tariffa è determinata come segue:

Occupazioni permanenti

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduatoria a seconda dell'importanza dell'area	
	CATEGORIE I II	
Occupazione del suolo	34.000	17.000
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	17.000	8.500
Occupazione con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	10.200	5.100
Passi carrabili	17.000	8.500
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	17.000	8.500
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una superficie comunque non superiore a mq. 10	17.000	8.500
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	34.000	17.000

Tenuto conto del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività nella misura del 50%.



<i>Punto 1</i>			
Cat I	£ 34.000 di cui	£ 17.000 v.e.	£ 17.000 s.c.
Cat II	£ 17.000 di cui	£ 8.500 v.e.	£ 8.500 s.c.
<i>Punto 2</i>			
Cat. I	£ 17.000 di cui	£ 8.500 v.e.	£ 8.500 s.c.
Cat. II	£ 8.500 di cui	£ 4.250 v.e.	£ 4.250 s.c.
<i>Punto 3</i>			
Cat. I	£ 10.200 di cui	£ 5.100 v.e.	£ 5.100 s.c.
Cat. II	£ 5.100 di cui	£ 2.550 v.e.	£ 2.550 s.c.
<i>Punto 4</i>			
Cat. I	£ 17.000 di cui	£ 8.500 v.e.	£ 8.500 s.c.
Cat. II	£ 8.500 di cui	£ 4.250 v.e.	£ 4.250 s.c.
<i>Punto 5</i>			
Cat I	£ 17.000 di cui	£ 8.500 v.e.	£ 8.500 s.c.
Cat II	£ 8.500 di cui	£ 4.250 v.e.	£ 4.250 s.c.
<i>Punto 6</i>			
Cat I	£ 17.000 di cui	£ 8.500 v.e.	£ 8.500 s.c.
Cat II	£ 8.500 di cui	£ 4.250 v.e.	£ 4.250 s.c.
<i>Punto 7</i>			
Cat I	£ 34.000 di cui	£ 17.000 v.e.	£ 17.000 s.c.
Cat II	£ 17.000 di cui	£ 8.500 v.e.	£ 8.500 s.c.

esempi: 1

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.



Occupazioni temporanee

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa giornaliera	TARIFFA PER MQ. graduata a seconda dell'importanza dell'area	
		CATEGORIE I	II
Occupazione di suolo		2.000	1.000
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		1.000	500
Occupazione con tende e simili		600	300
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		2.000	1.000
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto		1.000	500
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		1.000	500
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie		1.000	500
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune		2.000	1.000
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia		1.000	500
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive		400	200

Tenuto conto del valore economico dell'area e del sacrificio imposto alla collettività nella misura del 50%.

esempi:

<i>Punto 1</i>			
Cat I	£ 2.000 di cui	£ 1.000 v.e.	£ 1.000 s.c.
Cat II	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c.
<i>Punto 2</i>			
Cat. I	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c.
Cat. II	£ 500 di cui	£ 250 v.e.	£ 250 s.c.
<i>Punto 3</i>			
Cat. I	£ 600 di cui	£ 300 v.e.	£ 300 s.c..
Cat. II	£ 300 di cui	£ 150 v.e.	£ 150 s.c.
<i>Punto 4</i>			
Cat. I	£ 2.000 di cui	£ 1.000 v.e.	£ 1.000 s.c..
Cat. II	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c.
<i>Punto 5</i>			
Cat I	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c.
Cat II	£ 500 di cui	£ 250 v.e.	£ 250 s.c..
<i>Punto 6</i>			
Cat I	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c..
Cat II	£ 500 di cui	£ 250 v.e.	£ 250 s.c..
<i>Punto 7</i>			
Cat I	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c.
Cat II	£ 500 di cui	£ 250 v.e.	£ 250 s.c.
<i>Punto 8</i>			
Cat I	£ 2.000 di cui	£ 1.000 v.e.	£ 1.000 s.c.
Cat II	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c..
<i>Punto 9</i>			
Cat I	£ 1.000 di cui	£ 500 v.e.	£ 500 s.c..
Cat II	£ 500 di cui	£ 250 v.e.	£ 250 s.c.
<i>Punto 10</i>			
Cat I	£ 400 di cui	£ 200 v.e.	£ 200 s.c..
Cat II	£ 200 di cui	£ 100 v.e.	£ 100 s.c.

Per le occupazioni di durata inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta di misura del 50%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancor che uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sono a 100 mq. del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 15

Coefficiente moltiplicatori per specifiche modalità di occupazione e attività

I. Alla misura della tariffa base indicata nel precedente articolo 14 sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori in relazione alle sottoindicate modalità di occupazione e specifiche attività:

- | | |
|--|-------------|
| a) attività industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi | coeff. 1,10 |
| b) commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) | coeff. 0,50 |
| c) manifestazioni politiche, culturali, sportive, ricreative, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e intrattenimento giochi | coeff. 0,20 |
| d) chioschi per la vendita di bevande, gelati e simili | coeff. 1,50 |
| e) distributori di carburanti | coeff. 0,50 |
| f) erogazione pubblici servizi a rete | coeff. 0,50 |
| g) occupazione effettuate con sedie e tavoli da esercizi, bar rosticcerie e | coeff. 0,70 |

Art. 16

Determinazione dei canone

1. Il canone è determinato moltiplicando la misura della tariffa per ciascuna tipologia di occupazione nel precedente art. 14 per il coefficiente se previsto dal precedente art. 15 e per i metri quadrati o lineari di occupazione.

2. Dal canone determinato secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 va detratto l'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30.04.192, n. 285 e l'importo del canone di installazione dei mezzi pubblicitari se istituito in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità.

3. Il canone può essere aggiornato periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente al Bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446.

4. Le concessioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 saranno rilasciate dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 17

Determinazione del canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti effettuate da aziende erogatrici di servizi pubblici con cavi e condutture sovrastanti e sottostanti il territorio comunale, nonché con impianti ed altri manufatti strumentali al citato servizio, il canone è determinato forfetariamente in euro 0,77 per utente e comunque in misura non inferiore ad euro 516,46.

2. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente, senza che sia necessaria apposita comunicazione da parte dell'Ente.

3. Le concessioni per le occupazioni permanente e temporanee di cui al punto 1, saranno rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale per le aziende di erogazione di servizi pubblici (Telecom, Enel e aziende distributrici di gas).

Art. 18

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento dei canoni le occupazioni effettuate:

- a) con accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- b) su aree cimiteriali;
- c) con veicoli in sosta per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- d) da enti e comitati in occasioni di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività e da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi allo Stato;
- e) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, nonché dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esclusivo esercizio di compiti istituzionali;
- f) dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- g) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus - per l'esercizio della propria attività principale. Nonché delle aree adibite a parcheggio date in concessione a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati. Per tali aree nell'atto di convenzione sarà previsto il versamento di un importo al Comune determinato in misura forfettaria sul ricavo dalle cooperative concessionarie al fine di coprire i costi di manutenzione di dette aree.

Art. 19

Versamento del canone

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune a mezzo bollettino postale intestato "Comune di Roccagorga - Servizio di Tesoreria ccp 12591046 versamento canone occupazioni spazi ed aree pubbliche" con indicazione nella causale del numero della concessione e dell'annualità o periodo a cui si riferisce il pagamento.

2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo alla prima annualità è versato al momento del rilascio della concessione e ne costituisce condizione di efficacia. Per le annualità successive il canone deve essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in una unica soluzione per tutto il periodo di occupazione, nell'atto del rilascio della concessione e ne costituisce condizione di efficacia.

4. Il competente ufficio comunale, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee se l'importo del canone annuale o del minor periodo è superiore alla somma di £. 1.000.000, può concedere il pagamento rateale di dette somme indicando nell'atto di concessione il numero, gli importi e le scadenze delle rate. Resta fermo, comunque, l'obbligo di versare la prima rata al momento del rilascio della concessione e la condizione di efficacia di detto pagamento circa gli effetti dell'atto concessorio.



Art. 20

Accertamento delle violazioni

1. L'ufficio comunale competente sulla base di tutti gli elementi in suo possesso ed anche la polizia urbana, accerta le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare:

- a) le occupazioni abusive in quanto effettuate senza il preventivo rilascio dell'atto di concessione od in difformità di esso, ovvero continuate oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo, nonché protratte dopo la revoca o la decadenza della concessione;
- b) le violazioni o le difformità alle prescrizioni dell'atto di concessione circa la realizzazione dell'occupazione e l'utilizzazione dell'area e dello spazio concesso;
- c) l'omesso o insufficiente versamento del canone;
- d) le violazioni ad ogni altro obbligo posto a carico del concessionario dall'atto di concessione, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge o regolamenti in materia.

2. Le violazioni di cui alle lett. a) b) e d) del precedente comma 1) sono contestate al trasgressore mediante apposito processo verbale, da redigersi in duplice originale, di cui uno consegnato con effetto di notifica all'interessato che può far annotare le proprie osservazioni.

3. Il processo verbale quando accerta occupazioni abusive è titolo per la riscossione anche coattiva del canone il cui importo, determinato dal competente ufficio comunale secondo le disposizioni del presente regolamento, sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine di versamento che deve essere seguito con le modalità indicate nel comma 1) del precedente art. 19.

4. Il competente ufficio comunale se accerta l'omesso o insufficiente pagamento del canone o di una rata di esso notifica al concessionario apposito avviso contenente l'indicazione delle somme da versare e dei relativi interessi di mora al tasso del cinque per cento annuo nonché l'espresso invito a versare le somme richieste entro il termine di dieci giorni con le modalità indicate nel comma 1) del precedente art. 19. Dell'avvenuto pagamento il concessionario è obbligato a dare notizia al competente ufficio comunale mediante esibizione della copia del bollettino di versamento.

5. Se le violazioni indicate nel comma 1) del presente articolo concretizzano anche cause di decadenza previste dal precedente articolo 9 comma 1), il competente ufficio comunale può procedere secondo le disposizioni di cui al comma 2) del medesimo articolo 9 anche in ipotesi di regolarizzazione di pagamento.

Art. 21

Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive, fermo restante le sanzioni amministrative previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applica anche una sanzione amministrativa per un importo pari al doppio del canone dovuto.

2. La sanzione amministrativa è irrogata e comunicata al competente ufficio comunale con il medesimo atto indicato nel comma 3) del precedente articolo 18 con cui è determinato il canone.

3. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 1) si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 compatibili.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli avvisi di cui ai commi 3) e 4) del precedente art. 19 non versate nel termine ivi previsti, sono riscosse secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 23

Rimborsi

1. Per le somme pagate e non dovute l'interessato può chiedere il rimborso al competente ufficio entro il termine di tre anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto al rimborso.

2. In ipotesi di revoca o rinuncia all'atto di concessione è dovuto il rimborso all'interessato, senza necessità dell'istanza di cui al comma 1), della parte del canone corrispondente al periodo di mancata occupazione.

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Per le concessioni o autorizzazioni ad occupare suolo e spazi pubblici rilasciate anteriormente alla data in cui al successivo articolo 25 e che alla detta data sono in corso, il competente ufficio comunale provvede alla rideterminazione del canone secondo i criteri previsti dal precedente articolo 16 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il canone rideterminato è comunicato al soggetto interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine entro il quale dovrà essere eseguito l'eventuale versamento integrativo secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 19, comma 1) il versamento del canone vale conferma della concessione ad occupare, il mancato pagamento comporta la decadenza prevista dal precedente articolo 9.

3. Le concessioni o autorizzazioni ad occupare spazi o suolo pubblico in contrasto con le disposizioni del precedente regolamento saranno revocate con le modalità previste dal comma 1) del precedente articolo 8.

Art. 25
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.

Art. 26
Abrogazioni

1. Sono espressamente revocate le seguenti delibere del Consiglio comunale: n. 61 del 27.06.1994, concernente "Approvazione regolamento applicazione tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", n. 48 del 28.06.1996 concernente "Modifica regolamento a seguito di suo adeguamento normativa vigente".
2. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.